

AUTOCERTIFICAZIONE

E' una dichiarazione che sostituisce tutti i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana.

CHI PUO' EFFETTUARLA

Tutti i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, i cui documenti autocertificati siano conservati presso la Pubblica Amministrazione italiana.

COME E QUANDO EFFETTUARLA

Deve essere effettuata dal dichiarante, su una pagina bianca o su [Modello per autocertificazione 1](#) o [Modello per autocertificazione 2](#), che procederà alla sottoscrizione .

Possono essere dichiarati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione.

Gli Uffici pubblici sono obbligati ad accettarla, mentre i soggetti privati hanno facoltà e non obbligo di usufruirne.

La firma sull'autocertificazione non è soggetta ad autentica in alcun caso.

COSTI E VALIDITA'

L'autocertificazione non è soggetta ad alcun costo.

La validità è quella del documento o certificato che sostituisce.

CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

E' possibile da parte di soggetti pubblici e/o privati richiedere il controllo delle autocertificazioni prodotte loro dai cittadini in ordine a dati contenuti nei registri o negli albi e/o nell'archivio anagrafico e/o nelle liste elettorali. Inoltre gli Enti pubblici possono richiedere verifiche e controlli sulle stesse banche dati

Richiesta **sottoscritta digitalmente** a mezzo **PEC, e-mail o fax** allegato fotocopia di un documento d'identità.

Nella richiesta occorre indicare:

1. ufficio di provenienza/indicazione Responsabile Amministrazione Procedente
2. oggetto, chiaro e completo di tutte le informazioni utili a reperire i dati richiesti. Nel caso si tratti del controllo di una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **la dichiarazione deve essere allegata**
3. Firma apposta con le modalità sopra riportate (allegando copia del documento di identità). La firma deve essere accompagnata dal nome in chiaro e qualifica del sottoscrittore
4. Indirizzo (e-mail o numero fax) al quale va spedita la risposta

tempi di risposta sono quelli previsti dall'art. 2 comma 2 della legge 241/90, e dalla direttiva in premessa citata, ovvero **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta